

17 - TRIBUNALE DI MODENA - SEZIONE LAVORO - 20-05-2016 -  
N. 101 - EST. DOTT. VACCARI - LAVORO SUBORDINATO -  
- DIMISSIONI - DECLARATORIA Sentenza n. 101/2016 pubbl. il 20/05/2016  
DI NULLITA' - INFONDATEZZA - RG n. 507/2013  
N. R.G. 507/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA  
SEZIONE LAVORO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Vaccari  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 507/2013 promossa da:

(C.F. ), nato a il residente a  
, via rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso  
introduttivo dall'avv. FIORINI FABRIZIO e dall'avv. BOVA ANNALISA ed elettivamente  
domiciliato in MODENA VIA EMILIA EST 18 presso i difensori

**RICORRENTE**

contro

SRL in persona del legale  
rappresentante pro tempore con sede in ( ) via n.  
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. RUSTICHELLI  
MONICA ed elettivamente domiciliata a in MODENA VIA TAGLIO, 45 presso il difensore avv.  
RUSTICHELLI MONICA

SRL con sede in ), via n. in persona del legale  
rappresentante rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di  
costituzione dall'avv. RUSSO CARMELA ed elettivamente domiciliata in CARPI VIA POLA  
INTERNA, 46 presso lo studio dell'avv. CRISTINA MACCARI

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Conclusioni di parte ricorrente come da pag. 6-7 del ricorso introduttivo

Conclusioni di parte resistente s.r.l. come da pag. 12-13  
della memoria di costituzione

Conclusioni di parte resistente s.r.l. come da pag. 13 e 14 della memoria di costituzione

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 12/4/2013

premesse:

- di avere prestatato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1/8/2003 al 20/8/2012 quale guardia giurata particolare alle dipendenze del s.r.l. con mansioni di addetto alla centrale operativa e di portierato;
- di avere avuto prospettato nella primavera-estate del 2012 da parte di a cui faceva capo la direzione del il passaggio alle dipendenze di s.r.l., società che da settembre 2012 avrebbe dovuto prendere in gestione alcuni servizi di piantonamento non armato già in capo al
- di non avere ostacolato il proposto passaggio, presentato quale unica opportunità di mantenere il posto di lavoro nonostante la notevole riduzione della retribuzione;
- di avere pertanto presentato lettera di dimissioni in data 20/8/2012 con corresponsione a tal fine da parte della società già datrice di lavoro di un incentivo lordo di € 17.900,00 senza che peraltro il curasse poi di dare corso alla procedura di convalida delle dimissioni;
- di essere stato quindi assunto da s.r.l. con contratto di lavoro a tempo determinato dal 3/9/2012 al 17/10/2012, ma di essere poi stato destinatario di lettera di licenziamento della in data 24/9/2012 per asserita cessazione del contratto di appalto con

- di avere contestato la nullità delle dimissioni ed impugnato il licenziamento;

chiedeva in via principale accertarsi e dichiararsi l'inefficacia delle dimissioni rassegnate dal ricorrente con lettera del 28/8/2012 e condannarsi in s.r.l. alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni ed ai contributi previdenziali complessivamente perduti ovvero alla ricostituzione giuridica e prosecuzione del rapporto di lavoro con condanna alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e maturande dal 20/8/2012 al ripristino e instava quindi in via subordinata per la declaratoria di illegittimità ed illiceità del passaggio alle dipendenze di ovvero del contratto di appalto sottoscritto con condanna del e di in solido tra loro alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno come sopra modulato ovvero alla ricostituzione del rapporto di lavoro.

Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie. Affermava la efficacia delle dimissioni rassegnate nel rispetto della procedura per legge stabilità e la inesistenza di qualsiasi cessione di contratto o di trasferimento di ramo d'azienda.

In via riconvenzionale chiedeva poi la condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Si costituiva altresì in giudizio la che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per applicabilità alla fattispecie del rito di cui all'art. 1 commi 48 e segg. legge 92/12.

Nel merito sosteneva l'infondatezza delle domande contra a sé svolte per non essere mai intercorso alcun passaggio diretto del dal alla essendo il rapporto intrattenuto da con la del tutto autonomo. Parimenti affermava del tutto legittimo il recesso in quanto effettuato nel corso del periodo di prova. Chiedeva pertanto il rigetto di tutte le domande spiegate e chiedeva accertarsi la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c..

Istruita al causa a mezzo di escussione testimoniale e di assunzione di interrogatorio formale di parte ricorrente la causa era decisa all'odierna udienza come da separato dispositivo.

Deve in via preliminare disattendersi l'eccezione in rito formula dalla parte resistente

La domanda principale proposta dal ricorrente attiene invero alla declaratoria di nullità delle dimissioni rese ed alla conseguente persistenza del rapporto di lavoro già in essere con la

Tale domanda appare, per i contenuti, eccentrica rispetto a quelle di cui all'art. 1 comma 47 legge 92/12 aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20/5/1970 n. 300 laddove all'evidenza non viene impugnato un licenziamento, mai avvenuto, ma viceversa le dimissioni rassegnate ed asseritamente non convalidate nel termine di legge.



Neppure le domande subordinate possono dirsi riferite a quelle per le quali il rito è applicabile poiché si chiede la declaratoria di illegittimità del passaggio del ricorrente dal \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ domanda anche questa non riferibile ad un licenziamento oggetto delle tutele di cui all'art. 18 legge 300/70 e pertanto eccentrica rispetto a quelle per le quali il rito speciale è previsto.

La relativa eccezione deve essere disattesa.

Nel merito, dalle produzioni documentali svolte, emerge come \_\_\_\_\_ abbia sottoscritto in data 20/8/2012 una lettera di dimissioni del seguente tenore *"Io sottoscritto \_\_\_\_\_ (...) con la presente intendo rassegnare le mie dimissioni dalle dipendenze di codesta azienda per motivi personali a far data dal 20/8/2012. Chiedo di essere esonerato dal periodo di preavviso contrattuale e mi impegno a restituire quanto concessomi in dotazione dall'azienda"*.

Delle dimissioni era poi effettuata comunicazione al Centro per l'Impiego in pari data. In calce alla comunicazione il ricorrente sottoscriveva la dichiarazione del seguente tenore *"Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di dimettersi a far data dal 20/8/2012. La presene dimissione avviene volontariamente e senza costrizione alcuna"*.

\_\_\_\_\_, dipendente della \_\_\_\_\_ S.p.a. facente parte del \_\_\_\_\_ con mansioni di addetta all'ufficio personale, quanto alla sottoscrizione delle dimissioni, ha confermato la spontanea sottoscrizione da parte del \_\_\_\_\_ della dichiarazione in calce alla comunicazione inviata al centro per l'impiego puntualizzando *"\_\_\_\_\_ alla mia presenza ha firmato la dichiarazione in calce alla comunicazione inviata al Centro per l'impiego dopo che gli avevo spiegato che ciò era necessario per rendere definitive le dimissioni rese. La lettera di dimissione è stata parimenti sottoscritta davanti a me dal \_\_\_\_\_ ha deciso in autonomia la sottoscrizione degli atti di dimissione e di convalida. La lettera di dimissioni è stata predisposta dall'ufficio personale dopo che egli aveva manifestato l'intenzione di dimettersi. (...) La calligrafia con cui è redatta la dichiarazione sul doc. 2 è la mia. Ribadisco che era prassi redigere per i dipendenti i documenti per le dimissioni. La dizione "senza costrizione alcuna" mi pare che l'abbia copiata da una comunicazione che c'era pervenuta da Confindustria dopo la modifica legislativa che era da poco intervenuta.*

*Non ho letto a \_\_\_\_\_ il testo di legge, ma gli ho detto che occorreva convalidare le dimissioni e che la modalità più immediata era quella di sottoscrivere immediatamente una dichiarazione. Avevo in precedenza contattato anche il Centro per l'impiego di Sassuolo per verificare come operare le convalide e lo stesso ufficio mi aveva suggerito di fare firmare avanti a me la dichiarazione di convalida al lavoratore sul modello del centro per l'impiego. Sono certa di avere spiegato al lavoratore il contenuto definitivo delle dimissioni con la firma di convalida"*.

La \_\_\_\_\_ ha anche confermato i doc. 1-2 di parte resistente \_\_\_\_\_ come corrispondenti a quelli sottoscritti dal ricorrente.

Sul punto il ricorrente nel corso dell'interrogatorio formale ha riferito *"Le dimissioni mi sono state proposte dalla sig. \_\_\_\_\_ alla presenza del sig. \_\_\_\_\_ poiché la mia mansione non era più prevista, cioè il lavoro da me svolto di vigilanza e portierato, e che pertanto era necessario che io dessi le dimissioni altrimenti sarei stato licenziato. Non ho ricevuto indicazioni di reimpiego altrove. Io mi sono rivolto autonomamente allo \_\_\_\_\_ che mi ha assunto. Peraltro circa un mese dopo sono stato licenziato poiché mi è stato detto che era stato perso l'appalto dal \_\_\_\_\_"*

*Il giorno che ho firmato le dimissioni ero presso la \_\_\_\_\_ per lavoro e sono stato chiamato in Ufficio dalla \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ che dopo avermi parlato mi hanno convinto a firmare le dimissioni che sono state immediatamente sottoscritte. Quanto alla convalida non mi è stato spiegato nulla ed essa \_\_\_\_\_ è stata sottoscritta contemporaneamente alla lettera di dimissioni in un ufficio della \_\_\_\_\_ Non ero a conoscenza che fosse necessario fare una convalida e che comunque vi erano trenta giorni di tempo"*.

Orbene sulla base del dato documentale e delle dichiarazioni raccolte deve ritenersi che la domanda proposta dal ricorrente riferita all'accertamento della inefficacia delle dimissioni ed alle conseguenti domande di condanna proposte non siano fondate e come tali debbano essere respinte.



Il ricorrente non ha disconosciuto le sottoscrizioni a lui riferibili apposte nella lettera di dimissioni ed in calce alla dichiarazione di convalida di esse e sulla base della dichiarazione testimoniale della teste [redacted], che appare in posizione di terzietà rispetto ai fatti e che ha reso una dichiarazione logica e lineare priva di contraddizioni, è emerso come la sottoscrizione degli atti di cui sopra sia stata volontaria previa spiegazione ricevuta delle conseguenze di esse e della necessità di operare la convalida.

Quanto posto in essere risulta poi pienamente aderente al disposto di cui all'art. 4 comma 18 legge 92/12 secondo il quale l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 21 della legge 29/4/1949 n. 264.

Nel caso di specie l'iter legislativo è stato pienamente rispettato e come tale le dimissioni rassegnate risultano essere state convalidate nel termine di legge e conseguentemente efficaci.

Lo stesso ricorrente ha confermato di avere sottoscritto gli atti pur asserendo di essere stato compulsato alla sottoscrizione da parte dei [redacted] e della [redacted].

Sicché la ricostruzione fattuale esposta in ricorso per la quale le dimissioni non sarebbero state convalidate nel termine di legge è risultata smentita. Né sono state addotte o sono emerse circostanze per le quali ritenere le dimissioni carpite dolosamente o con violenza. A contrario dalle dichiarazioni del [redacted] come meglio oltre riferite emerge come egli avesse avuto sospeso a tempo indeterminato il porto d'armi e non potesse pertanto più esercitare le mansioni di guardia giurata e dalla documentazione prodotta emerge come il servizio di portierato non armato fosse stato esternalizzato alla [redacted] sicché effettivamente vi erano condizioni oggettive che avrebbero potuto giustificare la affermata sussistenza di condizioni per il suo licenziamento.

La domanda sotto tale profilo proposta deve pertanto essere rigettata.

Quanto alle ulteriori domande risulta versato in atti un contratto di appalto concluso tra il [redacted] e la [redacted] del 1/1/2012 nell'ambito del quale il [redacted] concedeva in appalto a [redacted] il servizio di portierato, controllo accessi e assistenza alla clientela da attuarsi nei luoghi, nei giorni e negli orari convenuti con previsione di durata annuale.

[redacted] poi risulta avere sottoscritto in data 3/9/2012 un contratto a tempo determinato con termine al 17/10/2012 con orario a tempo pieno per fare fronte ad una ulteriore richiesta di forza lavoro di carattere momentaneo avanzata dalla committente [redacted].

Nel contratto era inoltre previsto un periodo di prova di giorni 45 con diritto reciproco alla risoluzione del rapporto senza obbligo di preavviso.

[redacted] è stato poi destinatario di lettera del 24/9/2012 del seguente tenore "*Siamo spiacenti di comunicarLe che, a causa della cessazione dell'appalto di Servizi con il [redacted] [redacted], ci vediamo costretti ad interrompere il suo periodo di prova. Pertanto il suo rapporto di lavoro con [redacted] s.r.l. terminerà con decorrenza dal 28/9/2012 data del suo ultimo giorno di lavoro*".

Dalla prova testimoniale raccolta emerge poi quanto segue: [redacted], dipendente del [redacted] quale Guardia Particolare Giurata ha riferito: "*[redacted], amministratore delegato del [redacted] non ha alla mia presenza comunicato a miei colleghi la circostanza di cui al capitolato. Ho riscontrato in via esclusiva che alcuni colleghi ad un certo punto sono passati alle dipendenze di [redacted]. Non conosco i motivi di tale passaggio, né la data precisa di esso. Ribadisco che a me non è mai stata fatta una proposta in questo senso. Non ricordo di preciso la data, ma ad un certo punto la [redacted] ha iniziato ad espletare attività di piantonamento non armato presso le [redacted]. Tuttora vi sono alcuni operatori di [redacted] impegnati in tale servizio.*"



Ha poi confermato essere rimaste operative le attività e le mansioni di piantonamento e portierato presso [redacted], presso [redacted] a Sassuolo, [redacted] a Sassuolo, Castellarano, Fiorano e Sassuolo precisando " Sono rimasti attivi i servizi di portineria presso le sedi citate nel capitale espletati da personale della [redacted]. In caso di necessità anche noi dipendenti del [redacted] svolgiamo l'attività di piantonamento e portierato per assicurare la copertura dei turni. Ricevo i turni dal sig. [redacted] dipendente di [redacted] in mansioni di responsabile turnazione e servizi. Non sono a conoscenza se i turni siano elaborati dopo avere contattato la [redacted] "

[redacted] dipendente della [redacted] da aprile 2012 con mansioni di addetto al portierato e già dipendente del [redacted] nel periodo dal dicembre 2003 ad aprile 2012 ha affermato " [redacted] ha prospettato di mantenere la stessa funzione presso la medesima posizione di lavoro nello stabilimento di [redacted] passando alle dipendenze di [redacted] che avrebbe acquisito la gestione della sicurezza dello stabilimento al posto del [redacted]. Io ho accettato e ho spontaneamente presentato le dimissioni dal [redacted] e sono stato successivamente assunto da [redacted] con passaggio immediato alla nuova società. Con [redacted] ho avuto un colloquio individuale. Non sono a conoscenza se [redacted] abbia incontrato [redacted] ed abbia ad esso effettuato qualche proposta. Non ho neppure avuto riferita la circostanza da [redacted] che peraltro lavorava in altro stabilimento e che sentivo solo per comunicazioni lavorative poiché io ero presso la portineria, mentre [redacted] era presso la centrale operativa dapprima e quindi presso lo stabilimento [redacted] e. La [redacted] si occupa tuttora della sicurezza dello stabilimento di [redacted] e presso di essi vi sono tuttora servizi di portierato. Non sono a conoscenza se vi siano servizi di portierato e piantonamento presso [redacted] e presso la [redacted]. Non esiste uno stabilimento di [redacted]. "

nel corso dell'interrogatorio formale sul punto ha riferito: "Ricordo che mentre ancora ero in servizio presso il consorzio alcuni colleghi erano passati al [redacted]. Per quanto riferitomi erano stati richiesti di cambiare il datore di lavoro rimanendo a fare lo stesso servizio prima reso a condizioni economiche peggiori. Io non ho mai viceversa avuto proposta di passaggio alle dipendenze di [redacted]. La proposta è stata fatta a chi eseguiva servizi di portierato. Io ero una guardia giurata e come tale non sono stato destinatario di tale proposta.

Dopo essermi trovato senza lavoro ho deciso di recarmi autonomamente da [redacted]. Avevo il porto d'armi e facevo sia servizio armato, che servizio di portierato. Ho svolto servizio armato fino al maggio 2012, poi mi è stato sospeso il porto d'armi. Dopo un periodo di malattia ho parlato con il dott. [redacted] che mi ha detto che aveva ricevuto una lettera del Prefetto nella quale io potevo svolgere attività di sorveglianza non armata e pertanto ho ripreso il lavoro svolgendo mansioni di portierato non armato. La sospensione dal porto d'armi era a tempo indeterminato salvo che io non avessi presentato un ricorso. Il giorno delle dimissioni prestavo servizio presso la portineria dello stabilimento della [redacted]. A seguito della separazione da mia moglie avevo fatto un gesto con l'arma di tipo autolesivo alla presenza di mia moglie. Ella ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti. Dopo tale gesto mi è stato sospeso il porto d'armi.

Non è vero. Mi venne prospettata una assunzione a tempo indeterminato con periodo di prova. Peraltro dopo meno di trenta giorni, prima che si perfezionasse il periodo di prova, sono stato destinatario di lettera di recesso per perdita dell'appalto. Mi venne detto che la mansione sarebbe stata quella di piantonamento presso il [redacted] del tutto analoga a quella che stavo già svolgendo in precedenza. Non mi è stato prospettato che si trattasse di una momentanea necessità derivante da una esigenza specifica. Ho svolto l'attività lavorativa per [redacted] presso lo stabilimento di [redacted]. (...) Ci accordammo per la firma di un contratto provvisorio a tempo determinato con la prospettiva successiva di continuare nel rapporto. Il contratto aveva condizioni economiche di molto inferiori rispetto a quelle del contratto che avevo precedentemente in essere con il Consorzio. Erano previste retribuzioni inferiori di circa metà. Pe.



ho svolto attività di portierato e sorveglianza non armata. Il Prefetto nella lettera aveva scritto che io potevo fare attività di guardia particolare giurata non armata. Mi sono separato da mia moglie nel 2012. La separazione è ancora in corso. . . . . i dopo che mi era stato sospeso il porto d'armi mi aveva assicurato che potevo continuare a prestare lavoro presso il . . . . . tanto che avevo preso casa a Castellarano vicino alla sede di lavoro affrontando anche delle spese. Viceversa dopo poco sono stato richiesto di firmare le dimissioni. Mi pare qualche giorno dopo le dimissioni di avere chiamato . . . . . ed egli mi disse che avrebbe fatto una telefonata a . . . . . i. Non sono a conoscenza se abbia fatto tale chiamata. Io poi mi sono autonomamente attivato chiedendo un appuntamento a . . . . . ”.

Dagli elementi probatori acquisiti emerge anche sotto tale profilo smentita la ricostruzione del ricorrente in ricorso secondo la quale egli di avere avuto prospettato nella primavera-estate del 2012 da parte di . . . . . a cui faceva capo la direzione del . . . . . datore di lavoro, il passaggio alle dipendenze di . . . . . s.r.l. che da settembre 2012 avrebbe dovuto prendere in gestione alcuni servizi di piantonamento non armato già in capo a . . . . .

Sotto il profilo documentale emerge come il contratto di appalto tra . . . . . sia stato stipulato fin dal 1/1/2012 in epoca ben precedente alle dimissioni del ricorrente. Nessun elemento accredita poi che egli si sia dimesso per proseguire l'attività in . . . . . stesso nel corso dell'interrogatorio esclude che ciò sia avvenuto assumendo di essersi rivolto autonomamente a . . . . . per un lavoro dopo le dimissioni dal . . . . .

Dalla escussione degli ulteriori testi è stato escluso poi che alle guardie giurate sia stata prospettata nella primavera estate del 2012 una modificazione del rapporto tale da comportare il passaggio ir . . . . .

. . . . . invero non ha avuto alcuna proposta in tal senso ed ha escluso che alla sua presenza Lucconi avesse formulato una ipotesi di tale tipo. Tale proposta emerge stata effettuata singolarmente a . . . . . addetto al portierato e privo della qualifica di guardia giurata.

Peraltro è lo stesso . . . . . a che nel suo interrogatorio offre elementi tali da fare emergere una diversa ricostruzione dei fatti . . . . .

Egli infatti quale Guardia Giurata addetta a servizi armati non era stato interessato dalla esternalizzazione del servizio di portierato conseguente alla conclusione del contratto di appalto con . . . . . , egli stesso riferisce di non avere mai ricevuto la proposta di passaggio che era stata riservata a chi seguiva i servizi di portierato. Peraltro per come emerge dalle sue stesse dichiarazioni a seguito delle vicende personali da esso esplicitate e come sopra trascritte ha avuto sospeso il porto d'armi sospensione poi a suo dire divenuta a tempo indeterminato non avendo egli presentato ricorso a seguito del provvedimento. Egli pertanto a far tempo dal maggio 2012 era inibito allo svolgimento delle mansioni di guardia giurata. Le vicende relative alle dimissioni ed alla successiva assunzione a tempo determinato ir . . . . . come documentati agli atti appaiono riferite alle vicende personali ad esso occorse piuttosto che alla esternalizzazione del servizio di portierato come attuata che pure ha avuto corso nel medesimo anno 2012.

Appare pertanto dalla istruttoria chiarito come il . . . . . a mezzo di . . . . . abbia in alcuna modo prospettato : . . . . . i passaggio a . . . . . , come il rapporto con quest'ultima sia autonomamente sorto per iniziativa de . . . . . che ha inteso offrire a . . . . . a propria prestazione di lavoro conoscendo che quest'ultima società aveva assunto parte dei servizi prima direttamente espletati . . . . .

Non provato è rimasto inoltre l'incentivo all'esodo indicato come corrisposto in ricorso da parte del . . . . .

Non appare pertanto all'evidenza individuabile nel caso di specie alcun trasferimento del lavoratore per cessione di ramo d'azienda ovvero per appalto e tantomeno per cessione del contratto di lavoro ex art. 1406 c.c. come prospettato dal ricorrente in ricorso.

Anche le domande subordinate svolte dal ricorrente devono essere rigettate.



Non si ritiene infine accoglibile la domanda riconvenzionale proposta ex art. 96 c.p.c. da

Non appare invero nella condotta de: . individuabile una mala fede nella proposizione della domanda. Quanto alle dimissioni la sottoscrizione della convalida delle dimissioni è stata effettuata in un unico contesto rispetto alla sottoscrizione della lettera che le conteneva sicchè appare ben plausibile che il lavoratore non avesse compreso già in quella sede come in specifico sottoscritta anche la convalida delle dimissioni rassegnate non essendo emerso poi che ad esso fosse stata fornita copia di quanto in quella sede sottoscritto e segnatamente della dichiarazione posta in calce alla comunicazione al Centro per l'impiego.

Quanto alle domande subordinate la buona fede del ricorrente emerge dalla condotta processuale tenuta nel corso del giudizio in accordo con le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale nel quale il ricorrente ha fornito una versione che appare finalizzata a fare emergere quanto effettivamente occorso anche con indicazione di fatti a sè contrari.

Non appaiono pertanto ricorrere gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c. atteso che *“La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile”* (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2014, n. 27534)

In ragione della soccombenza sulla domanda riconvenzionale pei sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per un mezzo le spese processuali. deve essere condannato alla rifusione dell'ulteriore mezzo liquidato come in dispositivo.

Le spese nei confronti di seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

#### P.Q.M.

Visto l'art. 429 cpc,

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta;

rigetta tutte le domande proposte da

rigetta la domanda riconvenzionale proposta da

s.r.l.;

dichiara compensate per un mezzo le spese processuali tra

e

s.r.l. e condann

alla rifusione dell'ulteriore mezzo che liquida

in € 1.400 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

condanna

alla rifusione delle spese di lite in favore d

s.r.l. che liquida in

complessivi € 2.800 oltre al 15% per contributo spese processuali ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Modena 23/3/2016

**Il Giudice**  
**dott. Valeria Vaccari**

